



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 settembre 2025 n.120

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.5 del 15 settembre 2025;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, E RELATIVO PROTOCOLLO**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e relativo Protocollo (Allegato A) - firmati in Lussemburgo il 27 marzo 2006 e modificati dal Protocollo firmato a Roma il 18 settembre 2009 - firmato in Lussemburgo il 14 maggio 2025, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del Protocollo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 settembre 2025/1725 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, AND THE PROTOCOL, SIGNED AT LUXEMBOURG ON 27 MARCH 2006 AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT ROME ON 18 SEPTEMBER 2009

The Government of the Republic of San Marino and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

Desiring to conclude a Protocol amending the Convention between the Republic of San Marino and the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital, and the Protocol, signed at Luxembourg on 27 March 2006 as amended by the Protocol signed at Rome on 18 September 2009 (hereinafter referred to as "the Convention"), have agreed as follows:

ARTICLE 1

In paragraph 2 of Article 25 (Mutual Agreement Procedure) of the Convention the following sentence "The mutual agreement procedure shall expire by the end of the third year following that in which the case was presented by the tax payer." shall be deleted.

ARTICLE 2

1. This Protocol shall be subjected to ratification in accordance with the applicable procedures in Luxembourg and in San Marino. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, when their respective applicable procedures have been satisfied.
2. The Protocol shall enter into force on the date of the last of the notifications referred to in paragraph 1. The provisions of this Protocol shall have effect with regards to tax years beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year of the entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Luxembourg, on this 14th day of May 2025, in the Italian, French and English languages, all texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of
San Marino

Luca Beccari
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Grand Duchy
of Luxembourg

Xavier Bettel
Minister of Foreign Affairs and
Foreign Trade

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A LUSSEMBURGO IL 27 MARZO 2006 E MODIFICATI DAL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA IL 18 SETTEMBRE 2009

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Granducato di Lussemburgo

Desiderando concludere un Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e relativo Protocollo, firmati a Lussemburgo il 27 marzo 2006 e modificati dal Protocollo firmato a Roma il 18 settembre 2009 (qui di seguito denominata "la Convenzione"), hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Al paragrafo 2 dell'Articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, l'espressione "La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente" viene eliminata.

ARTICOLO 2

1. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica in conformità alle procedure applicabili in Lussemburgo e a San Marino. Gli Stati Contraenti si notificano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure applicabili.
2. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1. Le disposizioni del presente Protocollo hanno effetto con riferimento agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui entra in vigore il presente Protocollo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Lussemburgo, il 14 maggio 2025, nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica di San
Marino

Luca Beccari
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Per il Governo del
Granducato di Lussemburgo

Xavier Bettel
Ministro degli Affari Esteri e
del Commercio con l'estero